

Pubblicato il 13/04/2021

N. 04310/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00555/2020 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 555 del 2020, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Grazia Carcione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del difensore in Roma, Via Bocca di Leone, 78;

contro

Ministero dell'interno, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento del Ministero dell'interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile prot. n. 542 del 4 novembre 2019, con il quale il ricorrente è stato escluso dalla procedura speciale di

reclutamento a domanda per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

- del verbale n. 13 del 22 ottobre 2019, con il quale la Commissione medica ha ritenuto il ricorrente “non idoneo”;

- della cartella sanitaria del ricorrente e dei relativi accertamenti;

- di tutti gli atti connessi, conseguenti o comunque collegati;

- ove occorra, della graduatoria finale approvata con decreto ministeriale n. 310 dell'11 giugno 2019, pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale – Supplemento straordinario n. 1/32 dell'11 giugno 2019;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno;

Visti gli artt. 27, 41 e 49 cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2021 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro, mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'articolo 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modificazioni;

Rilevato che:

- è impugnato nel giudizio il provvedimento con il quale il ricorrente è stato escluso dalla procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. 1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

- con ordinanza n. 3974 del 2020, il Consiglio di Stato, in sede di appello cautelare avverso l'ordinanza di questa Sezione n. 1463 del 2020, ha incaricato il Policlinico militare del Celio di accertare la congruenza o meno della deduzione tecnica sulla cui base è stato assunto il provvedimento di esclusione del ricorrente;

- con successiva ordinanza n. 5725 del 2020, il Consiglio di Stato, in esito agli accertamenti disposti, ha riformato l'ordinanza cautelare di primo grado, dando atto che, nel frattempo, *“l’odierno appellante è stato riammesso con riserva alla procedura concorsuale ed è stato convocato a prendere parte al corso di formazione che ha preso avvio il 24 agosto 2020 e che sta frequentando”*;

- il ricorso è stato notificato ad almeno un controinteressato, ai sensi dell'art. 41, comma 2, cod. proc. amm.;

Ritenuto di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria;

Ritenuto di autorizzare il ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami – ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, cod. proc. amm., e dell'art. 49, comma 3, cod. proc. amm. – con le seguenti modalità:

- pubblicazione della presente ordinanza (con oscuramento delle generalità del ricorrente e dei dati idonei a identificarlo), del ricorso (con oscuramento delle generalità del ricorrente e dei dati idonei a identificarlo) e dell'elenco nominativo dei controinteressati sul sito *web* del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nella medesima pagina del sito in cui sono disponibili le informazioni relative alla procedura selettiva di cui si tratta;

- inserimento nella pagina principale del sito di un apposito collegamento permanente denominato *“Atti di notifica”*, nonché di un collegamento nella

sezione “*In evidenza*”, dai quali possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati i dati sopra indicati;

Ritenuto di disporre che:

- a tali incumbenti la parte ricorrente dovrà provvedere inoltrando, entro quindici giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, apposita richiesta, corredata di copia informatica degli atti indicati, al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
- l'Amministrazione provvederà alla pubblicazione, con le modalità sopra indicate, entro venti giorni dalla richiesta, rilasciandone attestazione al richiedente, e assicurerà il mantenimento della pubblicazione fino al deposito della sentenza definitiva;
- la prova dell'avvenuta notifica nei modi sopra indicati, contenente anche l'attestazione dell'Amministrazione, dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, entro dieci giorni dal rilascio della medesima attestazione;

Ritenuto di fissare, per la prosecuzione della trattazione, l'udienza pubblica del 27 ottobre 2021;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) dispone l'integrazione del contraddittorio, nei sensi e nei termini di cui in motivazione. Fissa, per la prosecuzione della trattazione, l'udienza pubblica del 27 ottobre 2021.

Manda alla Segreteria della Sezione per la comunicazione della presente ordinanza alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del

27 aprile 2016 e all'articolo 2-*septies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Rosa Perna, Consigliere

Floriana Venera Di Mauro, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Floriana Venera Di Mauro

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.